

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

- SECONDA SEZIONE -

Registro Decis.: 2685/07

Registro Generale: 728/2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

..... **Presidente**
..... **Primo Referendario**
..... **Referendario, relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 728/2007, proposto da, rappresentata e difesa dall'avv., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce,

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., non costituito,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del dirigente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto presso la sede della stessa, in Lecce, Via F. Rubichi, 23,

e nei confronti di

..... non costituita,

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- a) del provvedimento prot. n. 2443, comunicato il 21.03.2007, con cui l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia di Bari ha respinto l'istanza della ricorrente tendente ad ottenere il riesame della prova scritta, di ammissione al corso-concorso per dirigenti scolastici nella regione Puglia ex O.M. 22.11.2004, da parte della competente Commissione esaminatrice in diversa composizione, a seguito dell'intervenuto superamento, da parte della ricorrente, della prova orale e del positivo espletamento dell'ulteriore iter concorsuale.
- b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato collegato o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Uditi nella Camera di Consiglio del 30 maggio 2007 il relatore, Ref., e, per le parti costituite, l'avv.e l'avv. dello Stato

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 619, L. n. 296/2006. Violazione dei principi in materia di affidamento nelle procedure concorsuali e in materia di riesame. Eccesso di potere per errore nei presupposti e manifesta ingiustizia.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 6, *sexies* L. n. 17/2007 – Violazione dei principi in materia di riesame. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Illogicità. Arbitrarietà.
- Difetto di motivazione. Violazione dei principi di cui all'art. 3 L. n. 241/1990 e del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Il ricorso è manifestamente infondato, onde può essere deciso con sentenza resa in forma immediata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

La ricorrente aveva preso parte alla selezione per l'ammissione al corso-concorso per il reclutamento di 1.500 dirigenti scolastici, indetto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in applicazione di quanto disposto dal Ministero della Pubblica Istruzione con DDG del 22.10.2004.

Il bando prevedeva il seguente iter concorsuale:

- selezione per titoli (finalizzata ad una prima "scrematura" dei candidati);
- concorso di ammissione, articolato in due prove scritte ed una prova orale;
- periodo di formazione, a cui era ammesso, fra i soggetti che avessero superato le prove di ammissione, un numero di candidati pari al numero dei posti disponibili a livello regionale, maggiorato del 10%;
- esame finale e formazione della graduatoria concorsuale (l'unica valida, quest'ultima, ai fini della successiva immissione in ruolo dei vincitori).

La ricorrente, che era stata esclusa in sede di concorso di ammissione, non avendo superato le prove scritte, ha ottenuto l'ammissione con riserva al corso di formazione a seguito di pronuncia cautelare del Consiglio di Stato (Sez. VI, ord. n. 4088/2006), in virtù della quale le è stato consentito di sostenere la prova orale, regolarmente superata.

Nelle more dello svolgimento del corso di formazione, è intervenuta la L. 27.12.2006. n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), che, all'art. 1, comma 619, ha modificato profondamente la disciplina del presente concorso.

In particolare, la norma (ulteriormente modificata dal D.L. n. 300/2006), dopo aver richiamato il precedente comma 618 (il quale delega il Governo ad adottare un nuovo

regolamento in materia di disciplina delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici) ha statuito che *“...In attesa della sua emanazione [del predetto regolamento – N.d.R.] si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007....”*.

La norma in esame, quindi, nell'eliminare dal procedimento l'esame finale al termine del corso di formazione, ha in sostanza cristallizzato le posizioni in graduatoria maturate dai candidati all'esito delle prove di ammissione, privando gli stessi della possibilità di migliorare la posizione in graduatoria in sede di esame finale (questa, in base al bando di concorso originario, era l'unica graduatoria valida ai fini dell'immissione in ruolo). Inoltre, il Legislatore del 2006 ha in pratica suddiviso i candidati in tre diverse fasce, dalle quali dovranno essere attinti i soggetti da nominare nel ruolo della dirigenza scolastica:

- nella prima fascia sono inseriti i soggetti ammessi *pleno iure* al corso di formazione, i quali saranno i primi ad essere nominati;
- nella seconda fascia i soggetti che (come la ricorrente) sono stati ammessi al corso con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari adottati dal G.A. o dalla

stessa P.A., i quali saranno destinatari di nomina in caso di esaurimento della prima fascia;

- nella terza fascia i soggetti che non erano stati ammessi al corso per non essere rientrati in quella percentuale del 10% di cui si è detto in precedenza. Questi soggetti, che pure avevano superato le prove di ammissione, saranno nominati in caso di ulteriore vacanza di posti, previa frequenza di un corso di formazione da tenersi entro il 31.8.2007.

I soggetti appartenenti alla seconda fascia che abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione si trovano però in una situazione particolare, dovuta al fatto che i giudizi da essi azionati possono avere un duplice esito:

- se il giudice amministrativo accogliesse i ricorsi nel merito (ritenendo cioè che i candidati interessati avevano svolto temi che meritavano la sufficienza) o, in ogni caso, se all'esito della nuova valutazione degli elaborati (disposta dal G.A.), si dovesse accertare che l'esclusione non era giustificata, i soggetti in questione transiterebbero nella prima fascia, in quanto essi avevano diritto, *pleno iure ed ex tunc*, ad essere ammessi al corso di formazione;
- se il giudice dovesse invece rigettare i ricorsi, comunque tali soggetti si avvalgono della disposizione introdotta dalla Finanziaria 2007. Peraltro, il meccanismo di cui al comma 619 presuppone il superamento, da parte dei soggetti in questione, delle prove di ammissione al corso di formazione, il che, però, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, non presuppone una nuova valutazione delle prove di ammissione (a questo limitato fine, beninteso, una nuova valutazione delle prove essendo invece necessaria nel caso in cui trovassero accoglimento anche nel merito i ricorsi proposti avverso la valutazione negativa delle prove di ammissione).

Che il superamento delle “...*prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione...*” (condizione richiesta per la nomina dei candidati della seconda fascia) non sia connesso ad una nuova valutazione delle prove d'esame risulta sia dal fatto che la nuova valutazione consegue all'esito positivo della procedura giudiziaria e comporta l'iscrizione del soggetto alla prima fascia, sia dalla circostanza che, in base

alle modifiche introdotte dalla Finanziaria per il 2007, il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla formazione avviene (nei confronti dei soggetti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa e quindi iscritti nella seconda fascia) con la produzione di una relazione finale e il rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo.

La relazione finale e l'attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase della formazione.

Non v'è spazio per una ulteriore valutazione di queste prove d'esame, ai fini della iscrizione nella seconda fascia, dopo i candidati ammessi pleno iure alla fase della formazione; è, tuttavia, fatta salva l'ulteriore valutazione all'esito del giudizio, ai fini del transito dalla seconda alla prima fascia.

Pertanto, il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.

Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21/7/2000, n. 205.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 30 maggio 2007 e il 14 giugno 2007.

Dott. - Presidente

Dott. - Estensore

Pubblicata il 4 luglio 2007